

0808912748

Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Penale

sentenza nr.2197/2012

CORTE DI APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2012 il giorno 6 del mese di luglio in Bari

LA PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Petrizzelli	Michele	Presidente	
Dott. Messina	Alessandro	Consigliere	Est.
Dott. Protomastro	Gabriele	Consigliere	

In esito a udienza pubblica con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Cosimo Bottazzi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere, Leonarda Di Bari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

nato in _____ il _____ residente in _____

-domicilio dichiarato-;

libero non comparso

difeso di fiducia dall'avv. Antonio Maria la Scala, sostituito giusta delega dall'avv. Pasquale Maria Stricchiola, presente;

PARTI CIVILI:

_____ e _____ rappresentati e difesi dall'avv. Antonello De Cosmo, sostituito giusta delega dall'avv. Alfonso Schiavone, presente.

IMPUTATO

del reati di seguito indicati:

- capo a)-reato p. e p. dagli artt.56, 610 c.p.;
- capo b)-reato p. e p. dall'art.595 c.p.;
- capo c)-reato p e p. dall'art.582 c.p.

Acc.ti in Cerignola il 7 agosto 2004.

Appellante l'imputato avverso la sentenza nr.268/2011 emessa dal Giudice unico del Tribunale di Foggia -Sezione Distaccata di Cerignola- in data 28.06.2011 e depositata in data 05.07.2011 nell'ambito del proc. nr.9986/04 R.G.N.R. e nr.10209/09 R.G.Trib. con cui _____ veniva riconosciuto colpevole dei reati innanzi indicati, unificati dal vincolo della continuazione e condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione del doppi benefici di legge della sospensione condizionale e della non menzione; nonchè condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisoria di € 1.500,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori come per legge.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G.: n.d.p. per prescrizione;**P.C.:** conferma sentenza relativamente alle statuizioni civili;**Difesa:** n.d.p. per prescrizione in ordine a tutti i reati, ed in subordine rigetto richieste delle parti civili.

N.2197/2012 Sentenza
N.765/2012 R.G.
N.9986/2004 R.N.R.

Depositata in Cancelleria

18 LUG. 2012Il _____
IL CANCELLIERE**PASTORE Michele**
CANCELLIERENotificato estratto ai
contumaci il _____Prodotto ricorso in
Cassazione da: _____Spediti atti in Cassazione
il: _____

Sentenza irrevocabile il: _____

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE:

Trasmesso estratto esecutivo:

il _____

a: **P.G. - P.R. - QUESTURA**

Redatta scheda per _____

il _____

Redatta parcella il _____

N° _____ C.Pen.

IL CANCELLIERE

0808912748

Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Penale

sentenza nr.2197/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza nr.268/2011 emessa dal Giudice unico del Tribunale di Foggia -Sezione Distaccata di Cerignola- in data 28.06.2011 e depositata in data 05.07.2011 nell'ambito del proc. nr.9986/04 R.G.N.R. e nr.10209/09 R.G.Trib. _____ veniva riconosciuto colpevole dei reati di seguito indicati, unificati dal vincolo della continuazione e condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi benefici di legge della sospensione condizionale e della non menzione; nonché condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisoria di € 1.500,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Si riportano di seguito i capi di imputazione:

- capo a)-reato p. e p. dagli artt.56, 610 c.p., perché, con violenza e minaccia consistite nello stratonare e sbattere contro il cancello di ingresso del Commissariato P.S. di _____ nonché nel proferirgli le seguenti frasi: "chi cazzo sei, dimmi come si chiama il tuo amico, dimmi come cazzo ti chiami tu. Ora non ti lascio andare fino a quando non mi dirai chi è il tuo amico", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il _____ a rivelare il nome del compagno, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà;
- capo b)-reato p. e p. dall'art.595 c.p. perchè, comunicando con più persone, proferendo nei confronti di _____ e _____ le seguenti frasi: "tu sei un pisciaturo e tuo zio è più pisciaturo di te! Tuo zio è un pezzo di merda che non vale un cazzo, che non serve a niente! Chiamalo tuo zio che ci fa? Ci sbatte le palle", ne offendeva la reputazione;
- capo c)-reato p e p. dall'art.582 c.p., perchè stratonando e sbattendo più volte _____ contro il cancello di ingresso del Commissariato di P.S. di _____ gli cagionava lesioni personali consistite in una contusione alla guancia e spalla sinistra, giudicate guaribili in 7 giorni.

Acc.ti in Cerignola il 7 agosto 2004.

Ricostruzione in fatto.

La notte tra il 7 e l'8 agosto 2004, in seguito ad un sinistro stradale occorso tra _____ e _____, nasceva un diverbio nel corso del quale il primo colpiva il suo interlocutore con un pugno e si allontanava. Nelle vicinanze vi erano _____ e _____ i quali si avvicinavano al _____ chiedendogli cosa fosse accaduto. Dopo qualche minuto il _____ tornava sul posto e, avvicinandosi al _____ richiedeva i dati della vettura. Il _____ rispondeva che poteva tranquillamente annotare il numero di targa ed a quel punto il _____ si avvicinava ai locali del Commissariato di P.S. suonando il campanello e chiedendo l'intervento dei poliziotti. Il _____ visto l'atteggiamento aggressivo assunto dal _____, preferiva allontanarsi dal posto e il _____ ancora più adirato da tale atteggiamento, ed in evidente stato di ebbrezza, rivendicando il suo status di finanziere, si scagliava contro _____ scaraventandolo contro il cancello del commissariato e minacciando di fargli passare dei guai se non avesse fornito le sue generalità e quelle del suo amico. Il _____ riferiva al _____ le sue generalità aggiungendo di essere anche il nipote del _____ G. di F., nonché superiore del _____ al chè il _____ udito il nome del suo superiore, ne offendeva la reputazione dicendo testualmente: "Ah, quel pisciaturo, fallo venire, un pisciaturo come te", nel contempo sferrando un pugno al _____ Nel paraggi si trovava _____ il quale interveniva al fine di proteggere il suo amico _____ e veniva anch'egli colpito dal _____ con un pugno al viso. Sopraggiungeva, infine, una volante della polizia che invitava i presenti, tra i quali anche il sopraggiunto M.Ilo _____ a seguirli presso i locali del Commissariato.

0808912748

Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Penale

sentenza nr.2197/2012

produceva certificati medici comprovanti le patite lesioni ad opera del con prognosi di gg.7, mentre a sua volta, riferiva di avere appreso da alcune persone presenti all'accaduto che il l'aveva diffamato proferendo al suo indirizzo le espressioni ingiuriose come riportate al capo b) della rubrica.

A seguito dei precitati fatti il veniva tratto a giudizio. Nel corso dell'esperimento dibattimentale venivano esaminati i due che si erano costituiti parte civile, ed i testi e

i quali confermavano l'assunto dei due riferendo l'atteggiamento aggressivo assunto nell'occasione dall'imputato e le lesioni dal medesimo procurate in danno del

Il Giudice sulla base delle precitate dichiarazioni testimoniali perveniva alla condanna dell'imputato alla pena come indicata in dispositivo, oltre che alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle costituite parti civili al pagamento di una provvisoria di € 1.500,00, ed infine alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio.

Avverso la sentenza di condanna l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, proponeva tempestiva e rituale impugnazione con dichiarazione di appello depositata in data 19.09.2011.

Con il primo motivo il difensore proponeva un'eccezione in rito chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado perché resa in violazione dell'art.525, co.2 c.p.p., deducendo che, nonostante l'intervenuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della persona del giudice, ed il manifestato non consenso di esso difensore all'utilizzazione degli atti di istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuti, il giudice aveva richiesto ai testimoni già esaminati dal suo predecessore di confermare le precedenti dichiarazioni senza procedere al loro nuovo esame, con palese violazione dei diritti della difesa.

Con il secondo motivo di impugnazione il difensore chiedeva l'assoluzione del suo assistito da tutti i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste, quanto meno con la formula di cui al capoverso dell'art.530 c.p.p., deducendo che l'istruttoria dibattimentale aveva offerto un quadro probatorio fortemente dubitativo stante la genericità e sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle due parti civili ovviamente interessate, in ragione di tale loro precipua veste, ad un esito favorevole del processo con la condanna del suo assistito, e tenuto altresì conto, per ciò che attiene al reato contestato al capo b), che la persona offesa, M.llo non aveva saputo indicare con precisione le persone dalle quale avrebbe appreso che il aveva insultato, e che lo stesso teste sul punto non aveva riferito alcunché di significativo. Infine con riguardo ai reati sub capi a) e c), ad avviso del difensore, gli stessi testi e avevano escluso qualsivoglia violenza fisica perpetrata dall'imputato ai danni di chicchessia.

Con il terzo motivo il difensore invocava la concessione in favore del suo assistito delle attenuanti generiche con conseguente congrua riduzione della pena in considerazione dello status personale del immune da precedenti condanne e di giovane età.

All'udienza del 6 luglio 2012 svoltasi nella contumacia dell'imputato, libero non comparso, dopo la relazione effettuata dal consigliere delegato, le parti (P.G., difensore delle parti civili e difensore dell'imputato) rassegnavano le rispettive conclusioni come indicate nel relativo verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO1. L'eccezione in rito va disattesa.

1.1. Rileva al riguardo la Corte che a seguito della rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico, è stata correttamente disposta la citazione dei testi già esaminati dal precedente giudice a seguito del mancato espresso consenso da parte del difensore dell'imputato all'utilizzazione degli atti già compiuti, con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra le parti che hanno conseguentemente proceduto all'esame e controesame dei menzionati testi. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione del fatto che il giudice in esordio all'esame dei precitati testi si sia limitato a chiedere loro se confermavano le precedenti dichiarazioni, avendo, lo stesso giudicante, lasciato spazio alle parti di procedere al nuovo esame sia pure nei limiti delle domande consequenziali e di mero approfondimento delle precedenti dichiarazioni. Rileva a tale ultimo riguardo la Corte che il difensore dell'imputato è stato così posto in grado di esercitare in pieno il diritto di difesa tanto che lo stesso ha completato il precedente esame ponendo ai testi domande nuove.

Tantomeno il difensore dell'imputato nel momento in cui ha proceduto al controesame dei testi già esaminati ha manifestato la sua intenzione di rifare integralmente il controesame già in precedenza svolto, essendosi, per contro, limitato a porre solo domande a chiarimenti come agevolmente evincesi dal verbale stenotipico dell'udienza del 13.10.2010.

Va da ultimo osservato che sono state dichiarate manifestamente infondate le q.l.c. degli art. 511, 514 e 525 comma 2 c.p.p. in riferimento agli art. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 cost. (Corte Cost. 9.3.2007, n.67) nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti. La disciplina censurata non può, infatti, essere considerata manifestamente irrazionale ed arbitraria, in quanto deve essere correlata al principio di immediatezza, che postula l'identità fra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; essa, inoltre, non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale, con l'unica differenza che, qualora l'esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto, la lettura dovrà seguire tale esame.- Ebbene, nel caso di specie, si è proceduto ad un nuovo esame dei precitati testi, sia pure contenuto nei limiti anzidetti, all'evidente fine di impedire inutili ripetizioni in ossequio al principio di immediatezza e di economia processuale che ispirano il dibattimento.

2. Tanto premesso rileva la Corte che va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine a tutti i reati allo stesso contestati in quanto estinti per intervenuta prescrizione; ne consegue, in tal senso, la riforma dell'impugnata sentenza.

2.1. I reati ipotizzati e contestati nei confronti del _____, infatti, sono stati commessi in data 07.08.2004.

Attesa la loro natura delittuosa, ed in riferimento al disposto di cui all'art. 157 (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), 160 e 161 c.p. gli stessi si sono prescritti il 06.02.2012, essendo decorso in tale data il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e mezzo, non rilevando nel caso di specie altri atti o fatti interruttivi o sospensivi del termine prescrizione, suscettibili di incidere significativamente sulla durata dello stesso. Non può pronunciarsi sentenza assolutoria nel merito ai sensi del II comma dell'art. 129 c.p.p., in quanto dagli atti non risulta evidente che i fatti non sussistono, che l'imputato non li ha commessi, che i fatti non costituiscono reato o che non sono previsti dalla legge come reato; ciò anche alla luce delle motivazioni espresse dal giudice estensore dell'impugnata sentenza, immuni da vizi logici, che - conseguentemente - si ritiene di condividere integralmente.

In presenza di una causa estintiva del reato, infatti, il giudice è legittimato a pronunciare

0808912748

Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Penale

sentenza nr.2197/2012

sentenza di assoluzione con formula cd. "piena" solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, non rilevabile nel caso di specie, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 25 marzo 1999, n. 3945, ud. Febbraio 1999, P.G. in proc. Di Pinto ed altri (RV 213882)).

Altrimenti l'imputato che intendesse coltivare la possibilità di conseguire una definizione del procedimento con formula assolutoria "piena", dovrebbe necessariamente rinunciare all'intervenuta prescrizione.

Va al riguardo osservato che lo stesso difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione del suo assistito quantomeno con la formula di cui al capoverso dell'art.530 c.p.p. di fatto convenendo sulla esistenza di un quadro probatorio dubitativo che, come tale, in mancanza di una prova solare dell'innocenza dell'imputato, non consente di pervenire alla sua assoluzione con formula ampiamente liberatoria dovendo, per contro, privilegiarsi l'applicazione della ridetta causa estintiva.

Qualche breve considerazione va fatta con riguardo al merito del processo tenuto conto che nella presente fattispecie vi è stata anche condanna al risarcimento dei danni in favore della costituite parti civili.

Infatti, deve considerarsi come, in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. preveda eccezionalmente che il giudice di appello (o, eventualmente, la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato (cfr. Cassazione penale sez. V, 4 febbraio 1997, n. 1983; Cass. pen. 1998, 2063, s.m., Dir. pen. e processo 1998, 218).

2.2. Va per inciso osservato che tutti i testi esaminati a dibattimento hanno confermato l'assunto delle due persone offese costitutesi parte civile.

In particolare il teste ha dichiarato: "...questa persona che non conoscevo, cominciò a stratonare il mio amico () a sbatterlo per terra intimandogli di chiedere chi fosse, di dirgli le generalità di questa persona...nel frattempo c'erano anche, sentendo le urla si erano affacciati anche dei poliziotti, io avevo chiesto di fare intervenire una pattuglia, si era anche avvicinato il () che aveva ricevuto subito un pugno come benvenuto...".

Di pari contenuto sono state anche le dichiarazioni dibattimentali rese dal teste di cui si riportano i passaggi salienti: "...mentre

Perchinnunno diceva di calmare, il finanziere gli imponeva di dire il nome e cognome di questo ragazzo qui, poi disse anche chi era lui. () gli disse che,

praticamente: "si calmi altrimenti lo chiamo veramente mio zio" che poi era veramente lo zio () il () Forse il finanziere si sente preso in giro per

la seconda volta, prende () lo sbatte contro il cancello del Commissariato, lo fa cadere per terra, iniziando a tirare pugni...nel confronti del ()

diceva le testuali parole: "lui è un pezzo di merda e un pisciaturo, fallo venire che mi rompe le palle..", praticamente queste parole vengono dette e mentre li divido, lui mi sferra un pugno sul naso, il finanziere, e interviene al momento la pattuglia..."

Anche la teste () pur asserendo di essere arrivata sul posto quando già l'incidente stradale era avvenuto, ha riferito a dibattimento: "io arrivavo con il mio amico

dopo che l'incidente era già avvenuto, quindi quando sono arrivata era già arrivata una volante, non mi ricordo se della Finanza o della Polizia, comunque già stavano registrando l'accaduto, io mi sono trovata nel momento in cui il finanziere comunque era agitato, insultava il maresciallo () e () mi ricordo soprattutto gli diceva, quando cercava di portare alla calma, gli diceva: "tu stai zitto che

0808912748

Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Penale

sentenza n. 2157/2012

con un pugno ti faccio diventare ancora più brutto...". Anche la presente tesi confermava di avere udito l'imputato proferire in tale circostanza epiteti ingiuriosi riguardanti la persona del : "gli diceva che era un buono a nulla, che praticamente gli diceva delle parolacce che era un pezzo di merda che non serviva a niente...".

Infine, non può sottacersi il contributo informativo alla esatta ricostruzione della vicenda offerto dalle stesse due persone offese costitutesi parte civile e la preziosa testimonianza resa da il quale, pur essendo stato attinto da un pugno al viso immediatamente dopo l'incidente stradale, non ha inteso costituirsi parte civile, il che lo rende maggiormente credibile. Ebbene il precitato teste ha puntualmente riferito quanto accaduto sin dalla genesi dell'episodio dicendo dell'atteggiamento da subito aggressivo adottato dall'imputato nei suoi confronti, del pugno dal medesimo ricevuto, del suo provvisorio allontanamento e ritorno sul posto, e dell'atteggiamento oltremodo aggressivo ed ingiurioso assunto dall'imputato non solo nei suoi confronti nel momento in cui gli rivolgeva insistenti richieste di declinare le sue generalità e fornirgli i dati riguardanti il numero di targa della sua vettura, ma anche nei riguardi del che era intervenuto in suo aiuto.

Infine, a conferma delle veridicità delle anzidette dichiarazioni vi è un dato documentale certo rappresentato dal referto di pronto soccorso e dal certificato medico datati rispettivamente 7 e 9 agosto 2004 comprovanti le lesioni patite dal come contestate al capo c) della rubrica.

Conclusivamente, ad avviso di questa Corte, il compendio indiziario raccolto nei confronti del presente imputato, come innanzi sommariamente riassunto, non consente di pervenire in alcun modo alla invocata riforma dell'impugnata sentenza con una pronuncia assolutoria ampiamente liberatoria. Diversamente va dichiarata l'intervenuta estinzione di tutti i reati per prescrizione con la conseguente conferma delle adottate statuizioni civili e della condanna alla provvisoria, essendosi la causa estintiva dei reati maturata dopo la sentenza di primo grado.

2.3. L'imputato va infine condannato alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute per partecipare al presente grado di giudizio che si liquidano equitativamente in complessivi € 960,00, oltre IVA e CAP come per legge.

P.T.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale, letti gli artt.157 c.p. e 605 c.p.p., pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata in data 28.06.2011 nei suoi confronti dal Giudice unico del Tribunale di Foggia -Sezione Distaccata di , in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

1. dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine a tutti i reati ascrittigli in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna l'imputato appellante alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute per partecipare al presente grado di giudizio che si liquidano equitativamente in complessivi € 960,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Bari il 6 luglio 2012.

Il Consigliere est.
dr. Messina Alessandro



Il Presidente
dr. Petrizzelli Michele

